

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

NAPOLI

RICORRE DE DONNO ANTONELLA, nata a Cerignola (FG) in data 28.5.1968 e residente in Avellino alla Piazza Gaetano Perugini n. 4, C.F.: DDNNNL68E68C514A, rappresentata e difesa, giusta procura al margine del presente atto, dall'Avv. Gerardo Mauriello, C.F. MRLGRD72D25L738R, e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Filangieri n. 11 presso lo studio legale dell'Avv. Raffaele Areopagita De Ciuceis.

L'avv. Gerardo Mauriello chiede di ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax 0825/35799 e indirizzo di posta elettronica certificata gerardo.mauriello@avvocatiavellinopec.it.

CONTRO il Ministero dello Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, in persona del l.r.p.t., dom.to in Napoli (80133) alla Via S.Giovanni in Corte, 7

NONCHE'

La Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, i.p.l.r.p.t., presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, in Napoli (80133) alla Via S.Giovanni in Corte, 7

NONCHE'

ASTARITA STEFANIA, nata il 30.4.1970 a Napoli e residente in Meta di Sorrento (NA) alla via Tommaso Astarita n. 51 (vincitrice con punteggio 77/120)

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, della graduatoria generale di merito relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 16.12.2015 nonché di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente all'assegnazione del

punteggio di 10/15 per i titoli culturali in luogo di quello erroneamente attribuito di 7.20/15 e quindi vedersi riconosciuto un totale complessivo di 77/120 in luogo di quello erroneo attribuito dalla Commissione di 74,20/120 e quindi collocata in posizione più avanzata.

FATTO

1. Con bando del 13.7.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – “Concorsi ed esami”, il Ministero dell’Istruzione aveva indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici.

2. Nel predetto bando erano chiariti i requisiti per la partecipazione, le modalità di espletamento delle prove e l’attribuzione dei punteggi anche con riferimento ai titoli culturali in possesso di ciascun concorrente, come da tabelle allegate al medesimo bando.

3. Con domanda presentata on-line in data 7.3.2012, l’attuale ricorrente chiedeva di partecipare al concorso ed elencava i titoli culturali di cui era in possesso ed in particolare: 1) n. 1 seconda laurea in scienze motorie (oltre quella in Pedagogia necessaria alla partecipazione); 2) n. 2 Master di secondo livello come da bando, 3) n. 1 master della durata di non meno di 20 ore, 4) n. 5 attestati di partecipazione a corsi di formazione, 5) n. 5 attestati di partecipazione annuale quale componente docente nel Consiglio d’istituto, 6) n. 5 attestati per lo svolgimento annuale della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del POF, come da documentazione allegata.

4. Successivamente allo svolgimento delle prove d’esame, la ricorrente risultava ammessa con votazione complessiva di 42/60 per la prova scritta e 24/30 per quella orale.

5. A questo punto, con raccomandata del 10.11.2012, la De Donno, come richiesto dal bando, presentava alla commissione esaminatrice apposita dichiarazione dei titoli culturali di cui era in possesso, avendo premura di allegarli in fotocopia (vedi documentazione allegata).

6. Pur avendo la ricorrente prodotto ed allegato i titoli di cui ha chiesto la valutazione, la commissione esaminatrice consegnava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania la graduatoria generale di merito in data 17.12.2014, successivamente pubblicata, nella quale la De Donno si vedeva attribuire un punteggio per titoli culturali pari a 7,20/15 e posta al n. 211 della medesima graduatoria ed in ogni caso in posizione utile al superamento del concorso.

7. In realtà ed in ossequio a quanto stabilito in bando, la ricorrente con riferimento ai titoli culturali aveva ed ha diritto al seguente punteggio: punti 1,5 per la laurea in Pedagogia conseguita con votazione 105/110; punti 1 per 2° laurea in Scienze motorie; punti 7 per n. 2 master di II livello (3.50x2); punti 0.50 per partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore, il tutto per il complessivo punteggio di 10/15.

8. Del possesso dei citati titoli vi è prova in atti, come peraltro risulta dallo stesso invio operato dalla ricorrente con raccomandata del 10.11.2012. Pertanto, la De Donno ha diritto al complessivo punteggio di 10/15 per i titoli culturali, e non quello erroneo comunicato dalla commissione di 7.20/15, e quindi ha diritto ad una valutazione complessiva di 77/120 che la porrebbe in posizione molto più avanzata rispetto alla attuale 211°.

9. Quindi la graduatoria impugnata appare *ictu oculi* illegittima quantomeno per la posizione della ricorrente e v'è annullata e/o riformata mediante attribuzione del diverso punteggio come indicato al punto che precede per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, E DELLA RELATIVA TABELLA DEI PUNTEGGI ALLEGATA, DEL BANDO M.I.U.R. DEL 13.7.2001; VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, 3 C., DEL

D.P.R. N. 140/2008; ERRONEO CONTEGGIO DEI PUNTI; TRAVISAMENTO DEI FATTI; ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL PUNTEGGIO; DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE; CARENZA DI ISTRUTTORIA; ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI ESIBITI DALLA RICORRENTE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Con l'impugnato provvedimento la commissione esaminatrice e quindi l'Ufficio Scolastico Regionale, hanno attribuito alla ricorrente un punteggio non corretto e non conforme a quanto previsto nel bando di concorso con specifico riferimento alla valutazione dei titoli culturali.

In particolare, come ben è possibile evincere dall'allegato bando di concorso all'art. 12, rubricato: "Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli", ogni candidato che ha superato la prova preselettiva, prima, e le prove scritte poi deve inviare al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al bando.

Al riguardo, la tabella citata dal bando (allegata in atti) a pag. 19 dello stesso, riporta i criteri di valutazione dei titoli sia culturali che di servizio indicando la relativa tipologia e la conseguente valutazione.

Preliminarmente viene stabilito che il titolo di ammissione, il diploma di laurea da diritto ad 1.5 punto qualora la votazione sia fino a 105/110 ed un massimo di 3 punti per quella 110/110 con lode. Per quanto attiene ai titoli culturali, per ogni altra laurea viene attribuito 1 punto, per ogni master di II° livello di durata annuale 3.50 punti, per la partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore come da DM n. 177/2000, 0.15 punti quale formatore e 0.10 quale discente, il tutto fino ad un massimo di 0.50 punti.

Ciò premesso, la ricorrente ha dapprima indicato nella domanda di partecipazione al concorso tutti i titoli di cui era in possesso e tra questi anche quelli culturali e poi, superata la prova scritta, ha dichiarato ed allegato tutti i

titoli riportati nella prima domanda, ciò si evince dalla documentazione allegata.

In particolare, nella istanza dichiarativa dei titoli inviata a mezzo raccomandata a/r il 10.11.2012, la ricorrente ha allegato i seguenti titoli: 1) Laurea in pedagogia con votazione 105/110; 2) laurea in scienze motorie, con voti 110/110 con lode; 3) master di II° livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore, avente ad oggetto:” Dirigere la scuola nella società complessa” tenutosi presso la Libera Università San Pio V di Roma; 4) master di II° livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore, avente ad oggetto:” Competenze Pedagogiche e Manageriali del Dirigente scolastico tra sviluppo dell’autonomia e processi di cambiamento” tenutosi presso la Libera Università San Pio V di Roma; 5) n. 5 attestati di partecipazione a corsi di formazione tenutisi presso l’università degli Studi di Salerno, l’AICA di Milano, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, l’Istituto S. Scoca di Avellino, la Direzione Didattica Statale di Montoro Superiore (AV).

Pertanto, a voler applicare rigidamente quanto stabilito dal bando in questione, la ricorrente ha diritto alla seguente valutazione: 1.50 punto per laurea in pedagogia con votazione 105/110; 1 punto per 2° laurea in scienze motorie; 7 punti per n. 2 master di II° livello (3.50×2); 0.50 punti per n. 5 corsi di formazione, per un complessivo di 10/15 punti per i titoli culturali.

Per tali motivazioni la votazione complessiva spettante alla ricorrente avrebbe dovuto essere di punti 77/120 e non di 74.20, come erroneamente indicato nella graduatoria generale impugnata e quindi posta in posizione più avanzata.

Ciò premesso, appaiono *ictu oculi* erronee le valutazioni operate dalla commissione esaminatrice poiché obiettivamente non rispondenti ai criteri fissati nel bando di gara e non rispettosi dei titoli allegati dalla ricorrente che, per mero scrupolo, ha ritenuto opportuno produrli in copia e non con la forma dell’autocertificazione.

Sul punto va ribadito che il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione.

L’amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304).

Nel caso di specie, essendo limitata la discrezionalità della P.A. (e per essa quella della commissione esaminatrice), poiché ristretta nell’ambito dei criteri oggettivi di assegnazione dei punteggi ai titoli culturali prodotti dai partecipanti, come da indicazioni in bando, è facilmente rinvenibile l’errore e quindi la non corretta applicazione delle norme del bando.

Peraltro, trattandosi di graduatoria che legittima i vincitori posti in posizione migliore della ricorrente di scegliere le sedi disponibili, è interesse della De Donno di avanzare istanza cautelare di sospensione posto che ove si procedesse alla assegnazione delle sedi quest’ultima verrebbe notevolmente penalizzata, come la stessa Amministrazione che dovrebbe rivedere le relative assegnazioni.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Per tali ragioni si rende opportuno proporre istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato ricorrendone chiaramente i presupposti di legge sia in ordine al "fumus" che al "periculum in mora".

Ai fini della sospensione del provvedimento impugnato si evidenzia che il "fumus" emerge con evidenza dai motivi di impugnativa posto che in ordine al punteggio attribuito ed i criteri prefissati appare di palmare evidenza l'errore in cui è incorsa la commissione esaminatrice.

Quanto al "periculum" ed al danno irreparabile, esso è in *re ipsa*, se si considera che ove si procedesse alla assegnazione delle sedi la ricorrente sarebbe notevolmente penalizzata pur avendo maturato un punteggio che le consentirebbe di scegliere con priorità rispetto a coloro che adesso la precedono.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza di sospensione.

Ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e trattandosi di materia concorsuale viene versato il C.U. ordinario pari ad € 325,00.

SJ

Avellino/Napoli, 6.2.2015

Avv. Gerardo Mauriello

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015, il giorno del mese di febbraio ad istanza dell'Avv. Gerardo Mauriello, CF: MRLGRD72D25L738R, nella qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UUNEP della Corte d'Appello di Napoli, ho notificato, ad ogni utile effetto di legge, il sovraesteso atto consegnando copia conforme al suo originale a:

Ministero dello Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, in persona del l.r.p.t., dom.to in Napoli (80133) alla Via S.Giovanni in Corte, 7,

Ministero dello Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, in persona del l.r.p.t. dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

La Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, i.p.l.r.p.t., presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, in Napoli (80133) alla Via S.Giovanni in Corte, 7

La Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, i.p.l.r.p.t., presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11

Astarita Stefania, nata il 30.4.1970 a Napoli e residente in Meta di Sorrento (80062) (NA) alla via Tommaso Astarita n. 51